



DETERMINA Fascicolo n. GU14/663132/2024

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - TIM
SpA (Telecom Italia, Kena mobile)**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 16/02/2024 acquisita con protocollo n. 0048405 del 16/02/2024

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Posizione dell’istante. Deduce che sin dal momento della sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio internet e voce ha constatato l’addebito del modem a 5€ al mese con una rateizzazione di 48 mesi ed ha contestato telefonicamente la circostanza ma non ha avuto alcun riscontro, atteso che ritiene di aver concordato un prezzo “tutto compreso”. Eccepisce che l’addebito del modem è privo di una fonte contrattuale ed invoca l’art. 12 delle condizioni generali di abbonamento che prevede la cd “Opzione di acquisto”, ovvero la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni dalla cessazione del contratto oppure di “esercitare l’opzione d’acquisto del modem che ha avuto in uso pagando a TIM il prezzo indicato nelle Condizioni Economiche dell’Offerta”. Conclude sostenendo di avere la facoltà di utilizzare il modem fino alla fine del contratto e di decidere alla fine di esso se restituirlo o riscattarlo e chiede rimborso di € 240,00.

Posizione dell’operatore. Eccepisce che l’utenza è stata attivata a seguito di rientro del 22/03/2021 con l’offerta TIM PREMIUM MEGA, e che è stata inviata sintesi contrattuale completa dell’addebito del modem, nella specie modem Tim Hub consegnato in concomitanza con l’attivazione della linea avvenuta il 22/03/21, ed è in consistenza dal 30/04/21, come da fattura aprile 2021 che allega. Invoca l’art. 23 delle C.G.A.: “i reclami

riguardanti ad-debiti in fattura devono essere inviati all'indirizzo indicato in fattura entro i termini di scadenza della fattura stessa" ed esclude proprie responsabilità.

Motivi della decisione. La definizione della controversia richiede prima di tutto l'accertamento della validità del contratto di noleggio/acquisto del modem, e dagli atti risulta provato che tale contratto si sia perfettamente concluso per fatti concludenti, atteso che la prima fattura, così come anche le successive, contenevano l'indicazione dell'importo dovuto per il modem (totale e rateizzato), che non risultano mai contestate e che l'utente le ha pagate senza alcuna riserva. Ciò posto in ordine all'efficacia del contratto di noleggio/acquisto del modem, deve essere respinta la richiesta di rimborso di € 240,00 perché somme pagate sulla base di un valido ed efficace titolo negoziale. L'utente invoca l'applicazione dell'art. 12 Condizioni Generali di Contratto, secondo cui "Il Cliente che recede dal Servizio e detiene un modem e/o un eventuale terminazione di rete ottica "ONT" presente solo su tecnologia FTTH, in noleggio o in comodato, associati al Servizio stesso (di seguito "Prodotti"), sarà tenuto a restituire gli stessi entro 30 giorni dalla data in cui ha comunicato di voler recedere, all'indirizzo fornito dal Servizio Clienti linea fissa 187 o consultabile sul sito www.tim.it, tramite corriere o pacco postale, comunicandone la spedizione al Servizio Clienti linea fissa 187. Alternativamente, il Cliente può esercitare l'opzione d'acquisto dei Prodotti che ha avuto in uso pagando a TIM il prezzo indicato nelle Condizioni Economiche, mediante addebito sulla Fattura TIM associata alla sua Linea Telefonica. La mancata restituzione dei Prodotti entro i termini sopra previsti sarà considerata a tutti gli effetti come esercizio dell'opzione di acquisto. Detto acquisto -che produce il trasferimento della proprietà senza incorrere in alcuna penale- si perfezionerà con l'emissione della relativa fattura di vendita da parte di TIM.". La clausola contrattuale invocata dall'utente è applicabile solo in caso di recesso del cliente e nella fattispecie non risulta che l'utente abbia receduto, per cui non può farsene applicazione. Trattandosi di rigetto, il valore del decisum è da considerarsi pari a 0 €.

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 16/02/2024, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Vincenza Vassallo